



ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI
ESPERTI CONTABILI
DI PORDENONE



Anno 2018

N.RF105

INFO FLASH

La Nuova Redazione Fiscale

A cura del
dott. Andrea Cirrincione

www.redazionefiscale.it

Pag. 1 / 6

OGGETTO	“MINI” VOLUNTARY PER EX FRONTALIERI / AIRE
RIFERIMENTI	PROVV. 1/06/2018 - ART. 5-SEPTIES DL N. 148/2017;
CIRCOLARE DEL	11/06/2018

Sintesi: il Decreto “Collegato alla Finanziaria 2018” ha previsto la possibilità:

- per i soggetti residenti che in passato erano iscritti all'Aire o si qualificavano come frontalieri
 - di regolarizzare le violazioni (sia ai fini del quadro RW che ai fini reddituali) relativamente alle attività finanziarie (C/C, depositi bancari, ecc) che sono derivate:
 - dall'attività di lavoro autonomo o lavoro dipendente resa all'estero
 - dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero
- detenuta nel paese nel quale l'attività lavorativa è stata prestata in via continuativa.
La Voluntary Disclosure in versione mini può essere presentata fino al 31 luglio 2018.

L' art. 5-septies DL n. 148/2017 ha introdotto la “mini” voluntary disclosure, cioè la possibilità di far emergere le attività finanziarie depositate/somme detenute all'estero derivanti da lavoro dipendente o autonomo prodotto all'estero.

Con l'istanza di regolarizzazione, il soggetto interessato potrà **sanare le violazioni**:

- ➔ degli obblighi di monitoraggio fiscale (quadro RW)
- ➔ agli **obblighi dichiarativi** ai fini delle **imposte sui redditi** (Irpef, addizionali ed eventuale Ivafe).

a)	SOGGETTI INTERESSATI	<ul style="list-style-type: none"> - soggetti fiscalmente residenti in Italia (o relativi eredi), precedentemente residenti all'estero: <ul style="list-style-type: none"> ✓ iscritti all'AIRE ✓ oppure che hanno svolto l'attività lavorativa in via continuativa all'estero in zone di frontiera o in Stati limitrofi - che non hanno compilato il quadro RW, violando gli obblighi di monitoraggio fiscale.
b)	ATTIVITA' E SOMME DA REGOLARIZZARE	<ul style="list-style-type: none"> - attività depositate e somme detenute su c/c e libretti di risparmio all'estero al 6/12/2017 derivanti da redditi di lavoro dipendente/autonomo prodotti all'estero. - plusvalenze dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui l'interessato svolgeva l'attività lavorativa in via continuativa (sempreché tali somme abbiano generato attività finanziarie detenute nel medesimo Stato estero e non siano state dichiarate ai fini del monitoraggio fiscale).
c)	ATTIVITA' E SOMME ESCLUSE	<p>La possibilità di emersione non è ammessa:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per gli investimenti patrimoniali detenuti all'estero; - per le attività e le somme già oggetto di Voluntary Disclosure ai sensi della Legge n. 186/2014 e del DL n. 153/2015; - nel caso in cui l'interessato abbia ricevuto un avviso di accertamento / atto di contestazione in merito alle attività/annualità oggetto di regolarizzazione.

Per avviare la regolarizzazione degli importi illecitamente detenuti all'estero, occorre:

- ⇒ presentare l'istanza di adesione alla procedura entro il 31/07/2018
- ⇒ provvedere al versamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31/12/2016.

L'istanza può essere presentata **dagli eredi** del contribuente in possesso dei precedenti requisiti.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA – CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it



N.B.: i soggetti interessati alla regolarizzazione possono provveder spontaneamente al versamento:

→ in **un' unica soluzione** entro il 30/09/2018, senza possibilità di avvalersi della compensazione con crediti disponibili

oppure

→ dividendo l'importo in **tre rate mensili**, consecutive e di pari importo, effettuando il pagamento della **prima rata entro l'1/10/2018** (il 30/9/2018 cade di domenica).

Il pagamento va effettuato tramite il **mod. F24 Elide**.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

PER REGOLARIZZARE E'
NECESSARIO

Presentare Istanza di adesione
entro 31.7.2018

Versare il 3% del valore delle
attività e della giacenza al
31.12.2016

- ⇒ UNICA SOLUZIONE → Entro l'1.10.2018
- ⇒ IN TRE RATE MENSILI:
 - Prima rata entro l'1.10.2018
 - Seconda rata entro il 31.10.2018 + interessi 0,3% annuo
 - Terza rata entro il 30.11.2018 + interessi 0,3% annuo




N.B.: va ricordato che:

- Il **perfezionamento** della procedura di "mini voluntary disclosure" si verifica al **momento del versamento di quanto dovuto in un'unica soluzione o dell'ultima rata**.
- i **termini di accertamento** ex artt. 43, DPR n. 600/73, 57, DPR n. 633/72 e 20. D.Lgs. n. 472/97 scadenti a decorrere dall'1.1.2018 sono fissati al 30.6.2020.

IL MODELLO DI REGOLARIZZAZIONE

Con Provvedimento dell' 1 giugno 2018 l'Agenzia approva il Modello per la regolarizzazione: **"Richiesta di accesso alla procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero"**, reso disponibile sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it.



RICHIEDI DI ACCESSO ALLA PROCEDURA DI REGOLARIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DEPOSITATE E DELLE SOMME DETENUTE ALL'ESTERO

Articolo 5-septies del decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148,
convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

Il Modello, si compone di due parti:

- il **Frontespizio**
- il **quadro VD**.

CIRCOLARI INFORMATIVE – CONSULENZA TELEFONICA – EDITORIA - CONVEGNI

REDAZIONE FISCALE Srl - C.so Garibaldi n. 5 Padova (PD) – Reg. Imp. di PD e P.IVA 02001870225
Tel. 0464/480556 - Fax 0464/400613- Email: info@redazionefiscale.it

FRONTESPIZIO	
ISTANZA	Si dovrà barrare la casella "Istanza integrativa" in caso di presentazione del modello per rettificare o integrare un'istanza originariamente presentata.
DATI DEL CONTRIBUENTE	Vanno riportati: <ul style="list-style-type: none"> - il codice fiscale, - i dati anagrafici del richiedente.
DATI DEL RAPPRESENTANTE	Va compilato nel caso in cui il soggetto che sottoscrive la richiesta non è il richiedente, ma un suo rappresentante, riportando il "Codice carica" , ossia, ad esempio: <ul style="list-style-type: none"> - "1" - Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore - "2" - Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito ovvero amministratore di sostegno per le persone con limitata capacità di agire - "7" - Erede.
DATI DEL PROFESSIONISTA	Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dal professionista che assiste il contribuente nell'ambito della procedura di collaborazione volontaria. Barrando la casella "Invio comunicazioni al professionista" , il contribuente richiede che eventuali ulteriori comunicazioni siano inviate direttamente al professionista. Quest'ultimo che accetta di ricevere eventuali notifiche o comunicazioni deve apporre la propria firma .
DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ORIGINE DELLE ATTIVITA' E DELLE SOMME REGOLARIZZATE	Barrando la casella il contribuente o gli eredi rendono una dichiarazione sostitutiva ex art. 47, DPR n. 445/2000 attestante che le attività depositate e le somme detenute all'estero in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale derivano <ul style="list-style-type: none"> - da redditi di lavoro dipendente /autonomo svolto in via continuativa all'estero; - o dalla vendita di beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività.
PRESENTAZIONE TELEMATICA	Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto dall'intermediario che presenta la richiesta di accesso alla procedura.

SEZIONE I

ANNI OGGETTO DI

REGOLARIZZA-

ZIONE

IL QUADRO VD

SEZIONE I Anni oggetto di regolarizzazione	VD1	2012			2013			2014			2015			2016		
		RW	Imposte sui redditi	Ivafe	RW	Imposte sui redditi	Ivafe	RW	Imposte sui redditi	Ivafe	RW	Imposte sui redditi	Ivafe	RW	Imposte sui redditi	Ivafe
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Campo “RW” caselle 1, 4, 7, 10 e 13

Si deve barrare la casella corrispondente agli anni in cui sono state commesse violazioni degli obblighi di monitoraggio fiscale oggetto di regolarizzazione.

Campo “Imposte sui redditi” caselle 2, 5, 8, 11 e 14

Si deve barrare la casella qualora con riferimento alle attività / somme sono state commesse, nella stessa annualità oggetto di regolarizzazione, anche violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

Campo “Ivafe” caselle 3, 6, 9, 12 e 15

Si deve barrare la casella qualora con riferimento alle attività / somme sono state commesse, nella stessa annualità oggetto di regolarizzazione, anche violazioni rilevanti ai fini dell’IVAFE.

SEZIONE II
ANNI OGGETTO DI
REGOLARIZZA-
ZIONE PER EFFETTO
DEL RADDOPPIO
DEI TERMINI

SEZIONE II
Anni oggetto di
regolarizzazione per
effetto del raddoppio
dei termini

VD2	2007		2008		2009		2010		2011	
	RW	Importo sui redditi	RW	Importo sui redditi	RW	Importo sui redditi	RW	Importo sui redditi	RW	Importo sui redditi
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Campo "RW" caselle 3,5,7 e 9

Si deve barrare il campo in corrispondenza degli anni in cui sono state commesse le violazioni agli obblighi di monitoraggio fiscale che si vuole regolarizzare.

Campo "Imposte sui redditi" caselle 2,4,6,8, e 10

Si deve barrare il campo va barrato se sono state commesse nella stessa annualità anche violazioni rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, relativamente:

- alle **attività e somme detenute su conti correnti / libretti di risparmio** all'estero e
- alle **somme e attività derivanti dalla vendita di immobili** detenuti nello Stato estero,.



N.B.: con riferimento al **raddoppio dei termini**, ci si deve rifare all'art. 12, co. 2-bis e 2 ter, DL n. 78/2009. In particolare si parlerà di:

- **accertamento dei maggiori imponibili** connessi con gli investimenti / attività di natura finanziaria detenute nei Stati "black list"
- **contestazione delle violazioni in materia di monitoraggio fiscale** riferite agli investimenti / attività di natura finanziaria detenute nei medesimi Stati.

LIQUIDAZIONE
DEGLI IMPORTI
DOVUTI

SEZIONE III
Liquidazione
Importi dovuti

VD3	Valore attività giacenza	Importo dovuto	Anno di riferimento valore attività giacenza
	1	2	3

Campo 1 "Valore attività giacenza"

In questo campo si dovrà indicare:

- il valore delle attività o della giacenza al 31.12.2016, con riferimento alle attività depositate e alle somme detenute su c/c, libretti di risparmio all'estero, in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti da lavoro dipendente o lavoro autonomo effettuato all'estero.



Nota: Nel caso in cui il valore delle attività o della giacenza al 31/12/2016 risultasse pari a zero o di valore negativo, si dovrà indicare il valore al 31 dicembre dell'anno più prossimo in cui la giacenza sia stata di valore superiore a zero. Al verificarsi di tale situazione, sarà obbligatorio compilare anche il quadro 3.

- le attività o somme, depositate o detenute in violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale, derivanti dalla vendita di immobili detenuti nello Stato estero in cui il dichiarante ha prestato attività lavorativa in via continuativa.


Campo 2 "Importo dovuto"

In questo campo verrà esposta la somma dovuta per la regolarizzazione (campo 1 x 3%).

Campo 3 "Anno di riferimento attività in giacenza"

In questo campo andrà riportato l'anno a cui è stato fatto riferimento per individuare il valore delle attività e della giacenza riportato a campo 1, nel caso in cui il valore delle attività o della giacenza al 31.12.2016 sia pari a zero o negativo.

MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE



RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

L'istanza per definire la regolarizzazione deve essere **accompagnata da una relazione** che riporta tutte le informazioni richieste.

L'allegato 3 al Provvedimento 1.6.2018 ne evidenzia le specifiche modalità per l'invio della documentazione accompagnatoria:

- ➔ **esclusivamente via PEC;**
- ➔ **all'indirizzo generato automaticamente nella ricevuta dell'Agenzia delle Entrate attestante l'avvenuta trasmissione dell'istanza.**

INFORMAZIONI NECESSARIE PER LA RELAZIONE ACCOMPAGNATORIA

L'AMMONTARE	Si dovrà indicare l' ammontare delle attività depositate / somme detenute oggetto di regolarizzazione nonché dati rilevanti per la loro determinazione;
DETERMINAZIONE DEI REDDITI	Si dovrà indicare la determinazione dei redditi prodotti all'estero da cui derivano le attività depositate / somme detenute;
CORRISPETTIVO DELLA VENDITA IMMOBILI	Si dovrà indicare il corrispettivo della vendita dei beni immobili detenuti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa, nel caso in cui le attività depositate o le somme detenute da regolarizzare derivano dalla vendita di tali beni immobili;
VALORE AL 31.12.2016	Si dovrà indicare il valore delle attività o la giacenza al 31.12.2016 ovvero, nel caso in cui il valore a tale data sia pari a zero o negativo, al 31.12 dell'anno immediatamente precedente al 2016 con valore superiore a zero;
EVENTUALI MAGGIORI IMPONIBILI	Si dovrà indicare l'individuazione degli eventuali maggiori imponibili, rilevanti ai fini delle imposte sui redditi e/o dell'IVA, in relazione ai quali sono state commesse violazioni dichiarative da regolarizzare con la procedura di emersione.

Esempio1
Modalità di trasmissione

Il Sig. Fragapane intende inviare la documentazione via PEC, come indicato dall'Allegato 3 del citato Provvedimento 1.6.2018. Poiché gli allegati superano il limite massimo di 50 MB, non riesce ad inviare tutta la documentazione con un'unica trasmissione. La e-mail di trasmissione della documentazione deve contenere nell'oggetto, separati da uno spazio:

- il codice fiscale del soggetto richiedente;
- il protocollo telematico della ricevuta di trasmissione.

Nel caso in cui vi sia la necessità di un invio multiplo, come nel caso del Sig. Fragapane, si dovrà indicare nell'oggetto anche il numero progressivo dell'invio rispetto al numero totale delle e-mail da inviare (ad esempio, 2 di 3).

Esempio2
Modalità di trasmissione

Il Sig. Tomba non riesce ad inviare i tre allegati alla PEC per l'invio della documentazione accompagnatoria con tutte le informazioni per completare la **procedura di regolarizzazione delle attività depositate e delle somme detenute all'estero**.

Il messaggio di posta elettronica deve contenere esclusivamente 2 allegati e, nel testo, **non deve riportare elementi utili ai fini dell'istruttoria che invece vanno collocati nella documentazione**. In particolare:

- **1° allegato**, in formato ".zip", deve contenere la documentazione fornita nel formato digitale pdf;
- **2° allegato**, in formato ".xml" è il file denominato "Segnatura.xml", generatosi dal software di compilazione dell'istanza e automaticamente salvatosi in una specifica sottocartella, dedicata alla compilazione delle istanze.

Convenienza alla Mini Voluntary: la procedura prende spunto dalle violazioni al quadro RW per permettere di sanare le violazioni relative ai redditi prodotti all'estero di lavoro dipendente e di lavoro autonomo.

A tal fine viene permesso di sanare la violazione derivante dalla vendita di beni immobili detenuti nel paese estero, e cioè all'eventuale omessa denuncia della plusvalenza in Italia.

Per quanto attiene il quadro RW, i frontalieri fruiscono dell'esonero solo durante il periodo di attività lavorativa all'estero e limitatamente alle attività finanziarie e patrimoniali detenute nello Stato in cui viene svolta l'attività lavorativa. Una volta cessata l'attività lavorativa, il lavoratore che continua a detenere l'attività all'estero deve indicarle a quadro RW.

Esempio3

Il Sig. Rossi ha lavorato per anni in Svizzera, essendo regolarmente iscritto all'Aire.

Il lavoratore è rientrato in Italia nel 2012 (diventando fiscalmente residente in Italia e, dunque, obbligato al quadro RW), continuando a detenere l'immobile in cui abitava (acquistato per €. 200.000) ed un C/C in Svizzera (consistenza media di circa €. 30.000) senza procedere a dichiararli a quadro RW.

L'immobile è stato ceduto nel 2014, realizzando una plusvalenza di €. 50.000.

Nel caso di specie il contribuente ha commesso:

- la violazione per omessa compilazione del quadro RW a decorrere dal 2012 in poi
- non vi è omessa dichiarazione della plusvalenza dell'immobile perché questo ha costituito l'abitazione principale per la maggior parte del periodo di possesso.

Le violazioni al quadro RW sono sanzionate con il 6% (Svizzera va ancora considerata "black list" ai fini sanzionatori) del valore della consistenza media del C/C e sul costo d'acquisto dell'immobile.

Il ravvedimento operoso comporta l'abbattimento della sanzione, ma per tutti gli 8 periodi (raddoppio dei termini per investimenti in paesi black list); il contribuente preferisce optare per la mini volontari versando €. 6.900 (3% di 230.000) in tre rate.